

### RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 19 APRILE 1994

#### Risoluzione

legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa a una politica sul riconoscimento reciproco delle licenze e di altre autorizzazioni nazionali per la fornitura di servizi di rete via satellite e/o di comunicazione via satellite (COM(93)0652-C3-0006/94-94/0482(COD))

*Annunziata il 22 giugno 1994*

IL PARLAMENTO EUROPEO,  
(Procedura di codecisione: prima lettura)

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM (93) 0652 – 94/0482(COD)) (1),

visti gli articoli 100A e 189B, paragrafo 2 del trattato CE, conformemente ai quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C3-0006/94),

visto l'articolo 58 del proprio regolamento,

visti la relazione della Commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A3-0205/94),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 189A, paragrafo 2, del trattato CE;

(1) G.U. C 36 del 4 febbraio 1994, pag. 2.

3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 189B, paragrafo 2, del trattato CE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;

4. invita il Consiglio a informarlo qualora esso intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento e chiede l'apertura della procedura di concertazione;

5. ricorda alla Commissione che è tenuta a presentargli qualsiasi modifica che

intenda apportare alla sua proposta modificata da quest'ultimo;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e, per conoscenza, ai parlamenti degli Stati membri.

EGON KLEPSCH

*Presidente*

ENRICO VINCI

*Segretario generale*

Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa a una politica sul riconoscimento reciproco delle licenze e di altre autorizzazioni nazionali per la fornitura di servizi di rete via satellite e/o di comunicazione via satellite (COM(93)0652-C3-0006/94-94/0482(COD))

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1)	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
Emendamento n. 1 Titolo	Emendamento n. 1 Titolo
sulla proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa <i>a una politica sul</i> riconoscimento reciproco delle licenze e di altre autorizzazioni nazionali per la fornitura di servizi di rete via satellite e/o di comunicazione via satellite	sulla proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa <i>al</i> riconoscimento reciproco delle licenze e di altre autorizzazioni nazionali per la fornitura di servizi di rete via satellite e/o di comunicazione via satellite
(Emendamento n. 2) Primo visto	(Emendamento n. 2) Primo visto
visto il trattato che istituisce la Comunità europea ed in particolare <i>l'articolo 57</i> , paragrafo 2, <i>l'articolo 66</i> e <i>l'articolo 100A</i> e 235,	visto il trattato che istituisce la Comunità europea ed in particolare <i>gli articoli 57</i> , paragrafo 2, 66 e 100 A,
(Emendamento n. 3) Considerando 27-bis (nuovo)	(Emendamento n. 3) Considerando 27-bis (nuovo)
	<i>(27-bis) considerando che tali provvedimenti lasciano impregiudicata qualsiasi iniziativa che la Commissione o qualsiasi Stato membro possano prendere in forza del trattato, in particolare degli articoli 169 e 170;</i>

(1) G.U. C 36 del 4 aprile 1994, pag. 2.

## TESTO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEEEmendamento n. 4  
Considerando 33

(33) considerando che in situazioni eccezionali gli enti nazionali di regolamentazione devono disporre della facoltà d'imporre, se necessario, ai detentori di autorizzazioni nazionali reciprocamente riconosciute la temporanea cessazione dell'esercizio del loro servizio; che i detentori della licenza hanno il diritto di essere informati immediatamente circa la natura di tali richieste;

(Emendamento n. 5)  
Considerando 41

(41) considerando che, l'applicazione delle disposizioni di questa direttiva richiede una politica a livello comunitario in relazione alla proprietà o al controllo delle imprese che traggono beneficio da tali disposizioni; *considerando che, per l'adozione di tale politica, il Trattato non dispone d'altri poteri che quelli previsti dall'articolo 235;*

(Emendamento n. 6)  
Articolo 2, paragrafo 6

6. « Servizi di rete via satellite »: la costituzione e l'esercizio di reti di stazioni a terra per collegamenti via satellite; *i servizi in oggetto* consistono perlomeno nella realizzazione di radiocomunicazioni con il segmento spaziale mediante stazioni a terra per collegamenti via satellite (« tratta in salita ») e di radiocomunicazioni tra il segmento spaziale e le stazioni a terra (« tratta in discesa »);

## TESTO

PROPOSTO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Emendamento n. 4  
Considerando 33

(33) considerando che in situazioni eccezionali gli enti nazionali di regolamentazione devono disporre della facoltà d'imporre, se necessario, ai detentori di autorizzazioni nazionali reciprocamente riconosciute la temporanea cessazione dell'esercizio del loro servizio; che i detentori della licenza hanno il diritto di essere informati immediatamente circa la natura di tali richieste; *che questi ultimi possono esperire i mezzi di ricorso previsti dal diritto amministrativo degli Stati membri;*

(Emendamento n. 5)  
Considerando 41

(41) considerando che l'applicazione delle disposizioni di questa direttiva richiede una politica a livello comunitario in relazione alla proprietà o al controllo delle imprese che traggono beneficio da tali disposizioni;

(Emendamento n. 6)  
Articolo 2, paragrafo 6

6. « Servizi di rete via satellite »: la costituzione e l'esercizio di reti di stazioni a terra per collegamenti via satellite, *esclusi i servizi pubblici di trasmissione via satellite e le applicazioni che utilizzano servizi di satelliti fissi;* *i servizi di rete via satellite* consistono perlomeno nella realizzazione di radiocomunicazioni con il segmento spaziale mediante stazioni a terra per collegamenti via satellite (« tratta in salita ») e di radiocomunicazioni tra il segmento spaziale e le stazioni a terra (« tratta in discesa »);

## TESTO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Emendamento n. 7)  
Articolo 2, paragrafo 9

9. « Coordinamento delle frequenze e dei siti »: *il processo di approvazione* inteso a garantire che siano soddisfatti vari requisiti in materia di possibili interferenze tra frequenze concernenti, inter alia, le interferenze nelle trasmissioni radio, la sicurezza del traffico aereo, i livelli d'irraggiamento e la sicurezza nazionale;

(Emendamento n. 8)  
Articolo 15, paragrafo 1

1. Dopo aver ricevuto la notifica relativa alla richiesta di accordi per il coordinamento delle frequenze e dei siti, gli enti nazionali di regolamentazione avviano immediatamente le necessarie procedure per il coordinamento *delle frequenze e dei siti*, conformemente alla legislazione nazionale applicabile e agli obblighi internazionali.

(Emendamento n. 9)  
Articolo 24, lettera a)

a) *qualsiasi iniziativa che la Commissione o qualsiasi Stato membro possano prendere in forza del trattato, in particolare degli articoli 169 e 170, nonché*

(Emendamento n. 10)  
Capitolo VIII, Titolo

Procedura di *monitoraggio*

## TESTO

PROPOSTO DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 7)  
Articolo 2, paragrafo 9

9. « Coordinamento delle frequenze e dei siti »; *il coordinamento con altre reti di satelliti e con i siti di reti di stazioni a terra* inteso a garantire che siano soddisfatti vari requisiti in materia di possibili interferenze tra frequenze concernenti, inter alia, le interferenze nelle trasmissioni radio, la sicurezza del traffico aereo, i livelli d'irraggiamento e la sicurezza nazionale;

(Emendamento n. 8)  
Articolo 15, paragrafo 1

1. Dopo aver ricevuto la notifica relativa alla richiesta di accordi per il coordinamento delle frequenze e dei siti, gli enti nazionali di regolamentazione avviano immediatamente le necessarie procedure per il coordinamento *con altre reti di satelliti e reti di stazioni a terra*, conformemente alla legislazione nazionale applicabile e agli obblighi internazionali.

(Emendamento n. 9)  
Articolo 24, lettera a)

a) *soppresso*

(Emendamento n. 10)  
Capitolo VIII, Titolo

Procedura di *regolamentazione*

## TESTO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Emendamento n. 11)  
Articolo 25

La Commissione è assistita da un Comitato composto da rappresentanti *degli enti nazionali di regolamentazione* degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il Comitato è denominato Comitato comunitario delle telecomunicazioni (CCT).

(Emendamento n. 12)  
Articolo 26, paragrafo 1

*1. Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.*

*Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal Comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.*

(Emendamento n. 13)  
Articolo 27, paragrafo 4

4. La Commissione sottoporrà al Consiglio un rapporto annuale sull'avanzamento delle negoziazioni multilaterali o bilaterali riguardanti l'accesso di imprese comunitarie ai mercati dei paesi terzi nel campo

## TESTO

PROPOSTO DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 11)  
Articolo 25

La Commissione è assistita da un Comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il Comitato è denominato Comitato comunitario delle telecomunicazioni (CCT).

(Emendamento n. 12)  
Articolo 26, paragrafo 1

*1. La Commissione presenta al Parlamento, rappresentato dalla sua commissione competente, e al Consiglio, rappresentato dal Comitato di cui all'articolo che precede, una proposta riguardante le misure da adottare.*

*Essa, secondo l'urgenza della questione in esame, può fissare un termine entro il quale il Parlamento e il Consiglio possono esprimere il proprio parere, qualora lo desiderino.*

*La Commissione tiene conto del parere espresso dalla competente commissione del Parlamento europeo e dal Comitato del Consiglio; se del caso, essa modifica la propria proposta. La Commissione informa la commissione del Parlamento europeo e il Comitato del Consiglio della misura in cui essa ha tenuto conto dei loro pareri.*

(Emendamento n. 13)  
Articolo 27, paragrafo 4

4. La Commissione sottoporrà al Consiglio e alla competente commissione del Parlamento europeo un rapporto annuale sull'avanzamento delle negoziazioni multilaterali o bilaterali riguardanti l'accesso di

## TESTO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

coperto da questa Direttiva, su qualsiasi risultato che sia stato raggiunto da tali negoziazioni, e sulla realizzazione in pratica degli accordi che sono stati conclusi.

Il Consiglio può emendare le clausole di questo Articolo, sulla base di una maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

## TESTO

PROPOSTO DAL PARLAMENTO EUROPEO

imprese comunitarie ai mercati dei paesi terzi nel campo coperto da questa Direttiva, su qualsiasi risultato che sia stato raggiunto da tali negoziazioni, e sulla realizzazione in pratica degli accordi che sono stati conclusi.

Il Consiglio può emendare le clausole di questo Articolo, sulla base di una maggioranza qualificata su proposta della Commissione *e dopo aver sentito in merito il Parlamento.*

